



COMUNE DI BEINASCO

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO

tel. 0113989222-230-283 - telefax 0113989380

e-mail: entrate@comune.beinasco.to.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
CAPITOLATO SPECIALE**



INDICE

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 – Durata della concessione	3
Articolo 3 – Valore della concessione.....	3
Articolo 4 – Modalità di gestione della riscossione	5
Articolo 5 – Obblighi del Comune.....	6
Articolo 6 – Obblighi del Concessionario	7
Articolo 7 – Discarico per inesigibilità	8
Articolo 8 – Corrispettivo del servizio	9
Articolo 9 – Verifiche e controlli	10
Articolo 10 – Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa	10
Articolo 11 – Cauzione definitiva.....	11
Articolo 12 – Rendicontazione.....	11
Articolo 13 – Riservatezza e segreto d’ufficio.....	12
Articolo 14 – Rapporti con l’utenza	12
Articolo 15 – Personale dipendente del concessionario	12
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione.....	13
Articolo 17 – Modifiche del contratto – Prestazioni aggiuntive.....	13
Articolo 18 – Penali.....	14
Articolo 19 – Decadenza	15
Articolo 20 – Revoca della concessione e clausole di risoluzione	15
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 22 - Spese contrattuali	18
Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Articolo 24 - Controversie	18
Articolo 25 - Norme di rinvio.....	18

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nel Comune di Beinasco.
2. La riscossione coattiva riguarda le entrate tributarie (IMU – TOSAP ANNO 2020) e patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e tariffe per servizi a domanda individuale, sanzioni amministrative per violazione regolamenti, entrate connesse all'edilizia, fitti attivi, canoni), nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione, ovvero attualmente gestite in altra forma.
3. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate come sopra individuate riferite anche ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato che non siano ancora state riscalate dal Comune o affidate al precedente concessionario.
4. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, alla direzione e al controllo del procedimento. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva, previste nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. Con la presente concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse al concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite e incassate direttamente dal Comune, previa emissione di regolare fattura, determinato sulla base dell'articolo 8.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e previa presentazione delle garanzie di cui agli articoli 10 e 11, anche in pendenza della stipulazione del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni offerte in gara (stessi prezzi, patti e condizioni), per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni, valutate le ragioni di convenienza e pubblico interesse.
3. Il concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna da parte del Comune della relativa lista di carico.

Articolo 3 – Valore della concessione

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva il Comune riconosce al concessionario l'aggio e il compenso di cui ai commi 2 e 3, offerti in sede di gara, oltre l'I.V.A. se e in quanto dovuta, così come risultanti dall'atto di aggiudicazione, calcolati sulle somme effettivamente riscalate.

2. L'aggio a base di gara, al netto delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive, è fissato nella misura pari al 12% dell'incassato.
3. Il compenso a base di gara, onnicomprensivo di tutte le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 7 del medesimo articolo, è fissato nella misura pari al 2,5% dell'incassato.
4. I valori dei crediti da riscuotere e delle spese relative alla concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati.
5. Il **valore complessivo della concessione**, quale compenso da erogarsi al concessionario e comprensivo dell'eventuale proroga, stimato in base al disposto dell'articolo 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è presunto in **Euro 249.720,00=**, oltre I.V.A., ove dovuta. Rientrano in tale valore, l'aggio, il compenso e il rimborso delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive e alle pratiche inesigibili.
6. Il valore complessivo della concessione è stato calcolato considerando:
 - a) le liste non affidate al precedente concessionario, non cadute in prescrizione, relative a tributi ed entrate patrimoniali afferenti le annualità meglio precisate nella tabella sottostante;
 - b) una stima di riscossione ipotizzata nella misura del 40% complessiva. L'attuale riscossione coattiva registra un incasso medio annuo del 12 - 15%.
 - c) una **stima per recupero spese** relative alle procedure cautelari/esecutive, agli sgravi e alle pratiche inesigibili pari a **Euro 78.300,00=**. **Tale importo non è oggetto di ribasso**. Le somme vanno poste a carico dei contribuenti morosi. Le notifiche devono essere accorpate, per codice fiscale, inviando più annualità e diversi tributi in un unico atto, laddove consentito dalla normativa vigente in materia, al fine di ridurre le spese.
7. Il calcolo stimato del valore complessivo della concessione e la tabella dei dati relativi alle entrate oggetto di affidamento vengono riportati nelle seguenti tabelle (tutti gli importi sono al netto dell'I.V.A.):

Valore della concessione

Valore della concessione							
Stima dei costi del servizio	Valori in Euro	Compenso 2,50% (30% delle riscossioni)	Aggio 12% (70% delle riscossioni)	Spese cautelari	Spese esecutive	Spese atti inesigibili	Totali
Carico indicativo da affidare nel triennio.	2.341.800,00						
Stima importo da riscuotere (40% del totale)	936.720,00	7.025,40	78.684,48	20.250,00	17.400,00	1.500,00	124.859,88
Numero indicativo delle spese da rimborsare				405	174	30	609
TOTALE A BASE DI GARA – (Soggetto a ribasso solo Aggio + Compenso)		85.709,88					124.859,88
TOTALE SPESE				39.150,00			
Valore complessivo della concessione (con proroga triennale – comprende le spese)		249.719,76					

Dati relativi alle entrate oggetto di affidamento

TIPOLOGIA DI ENTRATA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NUMERO PRESUNTO ATTI
IMU	871.000,00	680.000,00	776.000,00	520
Entrate Patrimoniali	9.800,00	1.575,00	2.500,00	60
TOTALI	880.800,00	681.575,00	778.500,00	580

8. Il valore posto a **base di gara** è costituito dalla percentuale del 12% a titolo di aggio e del 2,5% a titolo di compenso, sull'importo effettivamente riscosso (al netto delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive e alle pratiche inesigibili), I.V.A. esclusa, ed è pari a **Euro 85.709,88=**.
9. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, pertanto, sono pari a zero.

Articolo 4 – Modalità di gestione della riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all'articolo 1, dovrà essere effettuata, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020, mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2-sexies e 2-octies del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265.
2. Per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della citata Legge, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. n. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
3. L'ufficio Tributi del Comune invierà periodicamente al concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi della fattura o documento equipollente o avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare e completo delle seguenti indicazioni:
 - a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita I.V.A.
4. Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge n. 160/2019 e, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020, notificata l'ingiunzione fiscale.
5. I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva verranno incassati su apposito conto corrente intestato al Comune e dedicato alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.

6. I versamenti devono poter essere effettuati attraverso “pagoPA”; il sistema utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso il Comune (applicativo di contabilità e Sistema dei pagamenti fornito dall’Intermediario Tecnologico dell’Ente). Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l’Ente.
7. Il Comune potrà inoltre attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato, in conformità alla normativa vigente.
8. Il concessionario dovrà trasmettere, entro il giorno 10 del mese successivo a ogni bimestre, al Comune e al Tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel bimestre precedente e affluite sul conto corrente del Comune.
9. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il Tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte del Comune, provvederà ad accreditare a favore del concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dal conto corrente dedicato.
10. Nei casi in cui debba essere notificata l’ingiunzione, la stessa dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia e, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell’autorità presso la quale è possibile un riesame dell’atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l’atto.
11. Scaduti i termini per il pagamento degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente in materia, senza che lo stesso sia stato effettuato, e in mancanza di sospensione accordata, il concessionario è obbligato ad attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali, e a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito tramite le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore, di pignoramento presso terzi, di pignoramento di fitti e pigioni e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare e immobiliare. Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale.
12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 792, lettera f), della Legge n. 160/2019 il concessionario si avvale, per la riscossione coattiva, delle norme di cui al titolo II del citato D.P.R. n. 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo Decreto.
13. Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all’efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, previa comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari del Comune di Beinasco.
14. Il concessionario è obbligato alla redazione e trasmissione al Responsabile del Servizio Tributi di una relazione semestrale dettagliata del servizio svolto, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata e i risultati conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, evidenziando le partite inesigibili con relativa motivazione e le eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione.

Articolo 5 – Obblighi del Comune

1. Il Comune, oltre a favorire l’esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:
 - a) consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento e a fornire qualsiasi elemento utile all’espletamento del servizio;
 - b) comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla

concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;

- c) designare e comunicare al concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali;
- d) informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva come disciplinato dal presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il concessionario è tenuto a osservare e applicare le norme generali e comunali vigenti nella materia oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di affidamento della concessione, il responsabile del trattamento dei dati personali; in caso di eventuale sostituzione della predetta figura, la comunicazione del nuovo responsabile dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni.
3. Il concessionario è tenuto a nominare un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario dovrà essere in possesso di un titolo di studio attinente al lavoro da svolgere. È tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della Legge n. 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. n. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma 3.
5. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
6. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici che per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a

- soddisfare le esigenze del Comune.
7. Il concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità al proprio sistema informatico, al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire al Comune gratuitamente le banche dati.
 8. Il concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Servizio Tributi del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.
 9. Il concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, dovrà curare l'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
 10. Il concessionario deve inoltre:
 - a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici, in conformità dei tracciati record indicati dal Comune ai quali il concessionario è tenuto ad adeguare le proprie procedure;
 - b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere detti atti al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;
 - c) su richiesta del Comune fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, a ogni modo, l'obbligo per il concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;
 - d) fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti;
 11. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi; oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo i termini e le modalità di legge.

Articolo 7 – Discarico per inesigibilità

1. Allo scadere del ventiquattresimo mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune, tramite Posta elettronica certificata, per ciascuna lista, specifico elenco di comunicazione di quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato.
2. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario dovrà produrre, su richiesta del Comune, adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.
3. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili.

4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione di tali procedure;
 - b) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - c) mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Servizio Tributi;
 - d) mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
5. Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con eventuale escussione della cauzione.

Articolo 8 – Corrispettivo del servizio

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva il Comune riconosce al concessionario:
 - a) l'aggio offerto in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive;
 - b) il compenso, omnicomprensivo, offerto in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse dopo la spedizione dell'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c, della Legge n. 160/2019, ovvero dopo l'eventuale fase pre-coattiva di cui al comma 7 e prima dell'avvio delle procedure cautelari; oltre l'I.V.A. se e in quanto dovuta.
2. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto a base di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante per il Comune, ma semplicemente indicativo.
3. Al concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura e per le attività previste dalle norme di cui al comma 4.
4. Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore moroso e integralmente rimborsate al concessionario, una volta recuperate. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 803, lettera b), della Legge n. 160/2019 si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
5. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato.
6. Sono a carico del contribuente le spese postali o di notifica, l'importo degli

interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché gli oneri di riscossione e di esecuzione nella misura prevista dall'articolo 1, comma 803, della Legge n. 160/2019.

7. Il Comune si riserva la possibilità di affidare al concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, spedizione dei solleciti di pagamento). Per tale attività l'Ente riconosce al concessionario il compenso onnicomprensivo offerto in sede di gara, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, calcolato sull'importo riscosso in fase pre-coattiva.

Articolo 9 – Verifiche e controlli

1. Il concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui il Comune potrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Comune per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. Il Comune controllerà le attività del concessionario attraverso il proprio Responsabile dell'esecuzione con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del concessionario degli obblighi contrattuali. Il Responsabile, sulla base delle risultanze della predetta attività, segnalerà gli esiti dei controlli al dirigente competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà dare al concessionario direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia del concessionario nell'organizzare l'intero servizio secondo i programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.
3. I servizi di cui al presente capitolato saranno eseguiti sotto la vigilanza del Comune che si riserva di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
4. Il concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.
5. Il concessionario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il concessionario, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'avvio della concessione oggetto del presente capitolato, è tenuto a contrarre con una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio, una polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, di importo pari a Euro 500.000,00=.
3. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.

4. Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione e nella misura e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del citato decreto. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di certificazione social accountability 8000, ovvero della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione e il Comune può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
4. Per ogni inadempimento contrattuale il Comune può rivalersi sulla garanzia. In tal caso la reintegrazione della garanzia stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune.
5. La garanzia verrà restituita o, in caso di fideiussione, verrà svincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La restituzione o lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali e comunque solo dopo che il Comune avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.
6. Nel caso il Comune accerti inadempienze a carico del concessionario si rivarrà sulla garanzia prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse di porre in atto e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 12 – Rendicontazione

1. Il concessionario dovrà trasmettere, con scadenza bimestrale, al Servizio Tributi del Comune, rendicontazioni analitiche, su supporto informatico (foglio Excel), nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la tipologia di entrata (ad esempio, IMU) e ogni tipo di informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato

il controllo delle singole partite rimosse. In particolare dovranno essere indicati i seguenti dati:

- a) dati utente/contribuente;
 - b) importo somme versate e relativa annualità, specificando gli importi di interessi, eventuali sanzioni, spese di notifica/postali, eventuali somme rimosse a titolo di I.V.A., somme rimosse a titolo di procedure cautelari/esecutive;
 - c) numero di elenco nel quale è iscritta la somma rimossa.
2. Su richiesta il concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.
 3. Ai fini del rimborso il concessionario dovrà altresì rendicontare tutte le spese sostenute, oggetto della richiesta di rimborso.

Articolo 13 – Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il concessionario è obbligato a trattare i dati forniti per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far rispettare al proprio personale e a tutti coloro che, comunque, collaborano all'esecuzione del servizio, l'osservazione rigorosa del segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 14 – Rapporti con l'utenza

1. È obbligo del concessionario attivare, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, uno sportello telefonico per almeno 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, di cui almeno 12 in orario antimeridiano e almeno 3 in orario pomeridiano, il quale dovrà disporre almeno di una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto con il personale del concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni e i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati.
2. Lo sportello deve inoltre disporre almeno di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e da parte del Comune.
3. Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere, concordando con il Comune le relative forme di pubblicità, a portare a conoscenza della cittadinanza gli orari dello sportello e le modalità di contatto.

Articolo 15 – Personale dipendente del concessionario

1. Il concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi e il personale necessari a un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e assunti in sede di offerta di gara.

2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del C.C.N.L. del settore di appartenenza del concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico del Comune.
3. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del C.C.N.L. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti dal C.C.N.L. o aumenti di organico o variazioni salariali restano a esclusivo carico del concessionario.
4. Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo il Comune da qualsiasi onere.
5. Il concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza e affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni di cui è in possesso in merito al credito per cui si procede, e le richieste del Comune con la maggiore sollecitudine possibile, e ciò data la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano.
6. Il concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile e adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il concessionario dovrà provvedere alle richieste entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale del Comune.
7. L'elenco nominativo del personale addetto e delle corrispondenti mansioni/qualifiche deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio e periodicamente aggiornato.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione

1. Considerata la particolare natura dell'attività, a ogni effetto servizio pubblico, è vietata al concessionario la sub-concessione o la cessione, anche in modo temporaneo, del contratto.
2. Il concessionario può affidare a terzi le attività di stampa, inoltro e notifica di atti, nonché i servizi informatici, nel rispetto di tutte le norme previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati.
3. L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.
4. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 17 – Modifiche del contratto – Prestazioni aggiuntive

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall'articolo 175, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale, di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali e nei casi e nei modi previsti dal

predetto articolo 175.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una convenzione CONSIP avente parametri prezzo – qualità più convenienti per il Comune rispetto a quelli del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di risolvere lo stesso, alle condizioni stabilite nel presente capitolato.

Articolo 18 – Penali

1. In caso di mancata osservanza da parte del concessionario della tempistica di cui all'articolo 4, comma 4, si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni 10 (dieci) giorni – o frazione di 10 (dieci) giorni – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.
2. In caso di mancata osservanza da parte del concessionario della tempistica di cui all'articolo 4, comma 8, si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell'importo dell'ingiunzione per ogni 10 (dieci) giorni – o frazione di 10 (dieci) giorni – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.
3. Nei casi non previsti nei commi 1 e 2, per la mancata osservanza da parte del concessionario dei propri obblighi contrattuali (rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc.), il Comune invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
4. Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida.
5. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di Euro 100,00= (cento/00=) e un massimo di Euro 1.000,00= (mille/00=) per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
6. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del dirigente responsabile del Comune verrà comunicata per iscritto, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A.R. presso il domicilio dello stesso, al concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.
7. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.
8. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:
 - a. mancato rispetto, imputabile al concessionario, dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
 - b. mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi e irregolarità compiuti dal concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere;

- c. mancato svolgimento e attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e svolgimento di tali procedure.
- 9. Il concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa allo stesso imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante al Comune, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale oltre che sui crediti vantati dal concessionario, anche sulla cauzione.

Articolo 19 – Decadenza

- 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e precisamente:
 - a. per la cancellazione dall'albo;
 - b. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c. per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato;
 - d. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
- 2. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penali previste all'articolo 18.
- 3. In caso di decadenza, ferma restando la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dal verbale della procedura di gara.

Articolo 20 – Revoca della concessione e clausole di risoluzione

- 1. È facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
- 2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile dell'esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune di Beinasco prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.
- 3. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al concessionario e assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.
- 4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
- 5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non

sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale;
 - b) danno all'immagine del Comune;
 - c) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale del concessionario;
 - f) se il concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissati;
 - g) se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - h) violazione del divieto di cui all'articolo 16;
 - i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - j) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - k) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario.
6. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concessionario.
7. L'Ente si riserva di risolvere parzialmente o integralmente l'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, il concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il concessionario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati

personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
5. I diritti che concessionario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, il concessionario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
7. Con la sottoscrizione del contratto di concessione l'interessato esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario viene

designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 22 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, comprese tutte le spese contrattuali.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto della concessione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 24 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi della clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti corrispettivi.

Articolo 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e agli atti approvati dal Comune di Beinasco e relativi alle entrate oggetto della concessione.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.